

Diritti della natura e diritti degli animali

di Cinzia Piciocchi

Abstract: *Rights of Nature and rights of animals* - This paper analyses the constitutional protection of nature and animals. It analyses the protection of both these concepts and of the future generations, which are often mentioned together by the constitutions. Specific initiatives aimed at attributing specific rights to some animals (large mammals) are taken into consideration as well. It also explores the constitutional courts' jurisprudence, concerning traditional and religious practices contrary to animal welfare. The legal instruments for the protection of animals are discussed, in relation to the respect for their otherness.

Keywords: Nature - animals - environment - animal welfare - comparative constitutional jurisprudence.

1. Introduzione

Diritti della natura e diritti degli animali sono due tematiche complesse, con numerosi punti d'intersezione, e presentano entrambe aspetti "scivolosi".

Da un lato, la natura è un termine molto ampio: è "naturale", ad esempio, il fondamento dei diritti inerenti alla persona, che preesistono a qualsiasi attribuzione da parte dello Stato, chiamato solo a "riconoscerli e garantirli", secondo un'accezione circolata in diverse tesi costituzionali.¹ La persona come «dato naturalistico» si intreccia con l'attribuzione di diritti, come evidenziato in dottrina, rappresentando il punto di partenza nella descrizione e nella costruzione del "soggetto giuridico".²

La "natura" e l'aggettivo "naturale", tuttavia, connotano anche concetti ulteriori: sono "naturali" le medicine, le cure, l'alimentazione, intese sovente come espressioni di modi di vivere, che si possono porre in rapporto conflittuale con la regolamentazione giuridica dei rispettivi settori.

In una prospettiva più generale, si assume talvolta a punto di riferimento la "natura", individuando una sorta di spartiacque tra ciò che accade "secondo natura" o "contro" di essa. Sulla base di tale assunto, si frena l'inclusione di nuove realtà nell'ambito della regolamentazione

¹ Alcuni esempi in questo senso sono, notoriamente: l'art. 2 della Costituzione italiana (1948), l'art. 10 della Costituzione spagnola (1978), l'art. 2 della Costituzione portoghese (1976) e l'art. 1 della Costituzione tedesca (1949).

² Cfr. ad es. S. Silverio, *Titolarità ed esercizio dei diritti fondamentali: prime riflessioni sulla capacità di diritto pubblico*, in *Diritto pubblico*, 3, settembre-dicembre (p. 927, ss.), che evidenzia la nozione di uomo come dato naturalistico e la nozione di persona come dato giuridico.

giuridica, invocando la “natura” come ostacolo insormontabile a ciò che con essa si troverebbe in contraddizione.

Un chiaro esempio si può trovare nel concetto di “famiglia naturale”, che viene spesso interpretata secondo paradigmi culturali precisi, volti a cristallizzare nel tempo alcune definizioni e ad escludere ciò che ad essi non corrisponde.

In realtà, proprio quest’ultimo esempio consente di intravedere il ruolo multiforme della “natura”, che assume significati incerti, spesso tra loro differenti, secondo la prospettiva di chi si esprime.³ Nel dibattito nell’Assemblea costituente italiana, infatti, l’aggettivo “naturale” che confluirà poi nell’articolo 29 («La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»), attesta interpretazioni differenti. Le opinioni spaziano dalla negazione della “naturalità” della famiglia, che è «istituzione morale e un organismo sociale», all’inopportunità della previsione relativa all’eguaglianza dei coniugi («Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare») che, a sua volta, contrasterebbe con il «criterio naturale» della supremazia del marito.⁴ Secondo un’altra prospettiva, invece, «naturale» equivarrebbe a «razionale», in una definizione che vede nella famiglia un segmento sociale, fondato su un suo sistema di «leggi e (...) diritti» ai confini dei quali lo Stato si arresta.⁵

È interessante notare come anche questo riferimento all’aggettivo “naturale” – probabilmente il più noto e controverso della nostra Costituzione – sia spesso associato, nel dibattito di padri e madri costituenti, a metafore relative al mondo animale. Si esclude che «naturale» abbia un significato «zoologico o animalesco»⁶ e si evidenzia come la famiglia che si va definendo sarà differente dalla «famiglia conigliera», propugnata dalla campagna demografica durante il periodo fascista.⁷ Anche Vittorio

³ Cfr. ad es. i contributi di R. Bin, *La famiglia: alla radice di un ossimoro*, in *Studium Iuris*, 2000, 10, p. 1066 ss., A. Ruggeri, *Idee sulla famiglia e teoria (e strategia) della Costituzione*, in *Quaderni costituzionali*, 2007, 4, p. 751ss., A. Pugiotto, *Alla radice costituzionale dei “casi”: la famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio»*, in forumcostituzionale.it.

⁴ Cfr. l’intervento dell’On. Rodi nella seduta del 17 aprile 1947: «Io credo che si sia fatto anche qui un abuso della parola eguaglianza, poiché è chiaro che noi siamo di fronte ad una legge armonica dell’universo, e questa legge armonica ha sancito, secondo un criterio naturale, la supremazia del marito rispetto alla moglie; e questa supremazia è stata riconosciuta e affermata giuridicamente e moralmente. Si intende che la mia osservazione non è destinata a dare alla donna un grado di inferiorità, ma invece è destinata a sollevare le sorti della donna nella sua funzione etica e sociale; funzione di tale preminenza e di tale importanza, specialmente spirituale, che addebitarle un’eguaglianza morale e giuridica, in maniera così schematica e fredda, per me vuol dire, in un certo senso, avvilirla» (si può leggere in www.nascitacostituzione.it).

⁵ Cfr. l’intervento dell’on. Moro, nella seduta plenaria del 15 gennaio 1947: «La famiglia è una società naturale. Che significa questa espressione? Escluso che qui «naturale» abbia un significato zoologico o animalesco, o accenni ad un legame puramente di fatto, non si vuol dire con questa formula che la famiglia sia una società creata al di fuori di ogni vincolo razionale ed etico. Non è un fatto, la famiglia, ma è appunto un ordinamento giuridico e quindi qui «naturale» sta per «razionale»» (*ivi*).

⁶ *Ibidem*.

⁷ Cfr. l’intervento dell’On. Calosso, nella seduta antimeridiana del 22 aprile 1947: «Ho ad ogni modo compreso che c’è, comunque, un lato della famiglia che è uguale a quello del regno animale; che è uguale, per esempio, a quello dei colombi che fanno all’amore

Emanuele Orlando, in un discorso intervallato (come riportato dai resoconti stenografici) da momenti di ilarità, evoca il regno animale, ricordando che matrimonio e famiglia sono «istituzioni squisitamente, esclusivamente umane», poiché «fra gli animali non vi è matrimonio e non vi è famiglia». Proprio nella sua domanda sull'utilità di un tale riferimento («Che cosa può valere, in un testo legislativo, una definizione di questo genere?») sembra di avvertire un'eco prodromica alle considerazioni sulla “naturalità” di cui oggi si dibatte, quando si evoca la (misteriosa) “natura delle cose” che, talvolta, fonda l'esclusione ed ostacola l'inclusione.⁸

Il presente contributo adotta una prospettiva differente e più specifica, poiché indaga il concetto di natura in connessione con i diritti degli animali: la “natura” che qui si tratta, quindi, trova nel legame con il mondo animale una delimitazione, che suggerisce l'adozione di una prospettiva che individui le linee comuni ad entrambi gli argomenti.

In tale ottica sarà quindi articolato questo scritto, che individuerà alcuni aspetti trasversali che attraversano e al contempo uniscono natura ed animali, nella prospettiva del diritto costituzionale comparato.

2. Il processo di *juridification* tra “ecocentrismo” ed “antropocentrismo”

Un primo elemento trasversale a natura ed animali nel diritto comparato può essere ravvisato nel concetto di *juridification*. Il fenomeno della *juridification* è ampiamente esplorato in letteratura e rappresenta una prospettiva particolarmente interessante, per comprendere il contesto sociale e le sue evoluzioni.⁹ L'osservazione di ciò che “entra” (*juridification*) e ciò che “esce” (*de-juridification*) dall'ambito giuridico – includendo i casi in cui la regolamentazione diventa più o meno intensa – fornisce uno strumento di analisi straordinariamente efficace della contemporaneità. La depenalizzazione di alcuni comportamenti, ad esempio, – si pensi all'adulterio¹⁰

in modo così tenero, che hanno abolito il divorzio (*Si ride*); o a quello dei gatti, dei conigli, ecc. Ho visto una volta una gatta che era un'educatrice meravigliosa; essa allevava i suoi figli, giocava con loro, li scompaginava improvvisamente, poi ritornava riservata come al solito e si ritirava nei suoi appartamenti. Certo, anche il regno animale è una cosa importante; ma non sono riuscito a comprendere tanto entusiasmo da parte democristiana per questa formula animale» (*ivi*).

⁸ Cfr. l'intervento dell'On. Vittorio Emanuele Orlando alla seduta del 10 marzo 1947 (*ivi*).

⁹ Cfr. ad es. G. Teubner, *Juridification Concepts, Aspects, Limits, Solutions*, in G. Teubner (ed.), *Juridification of Social Spheres: A Comparative Analysis in the Areas of Labor, Corporate, Antitrust and Social Welfare Law*, Berlino, 1987, p. 3; L.C. Blichner, A. Molander, *Mapping Juridification*, in *European Law Journal* 14, 1, 2008, p. 36 ss.

¹⁰ In argomento cfr. ad es. M.R. Marella, “*Love Will Tear Us Apart*” *Some Thoughts On Intrafamilial Torts and Family Law Modernization Between Italy and Canada*, in *Comparative Law Review*, 2, 2016, p. 1 ss.

o al reato di “sodomy”¹¹ – racconta molto dell’evoluzione della società, anche alla luce dei mutamenti nella percezione della rilevanza pubblica o meramente privata delle azioni umane. Lo stesso può dirsi con riferimento ai processi di transizione, in cui la *de-juridification* consiste nella minore intensità della disciplina giuridica, ad esempio quando comportamenti penalmente sanzionati diventino consentiti e quindi oggetto di regolamentazione. L’interruzione volontaria di gravidanza, tipicamente, in molti ordinamenti giuridici è transitata dal divieto penale, ad una regolamentazione che fornisce una cornice giuridica a decisioni, collocate in un ambito fortemente medicalizzato. Un percorso simile è in corso attualmente con riferimento alla scelte di fine vita, per cui alcuni comportamenti qualificati penalmente nell’ambito dell’omicidio o dell’aiuto al suicidio, vengono legittimati, se compiuti in un ambito medicalizzato, caratterizzato da procedure determinate.¹² Anche in questo caso, il processo di *de-juridification* rappresenta un cambiamento al contempo giuridico e sociale, espressione di mutate sensibilità e concezioni degli spazi di libertà individuali, della loro incidenza sui terzi e del rapporto tra dimensione pubblica e privata degli stessi.

In questa prospettiva, natura ed animali stanno seguendo un percorso inverso rispetto agli esempi citati, secondo dinamiche di *juridification* di particolare intensità e rilevanza. Entrambi, infatti, fanno ingresso nei codici civili, o in ambito penale, e diventano elementi valoriali la cui tutela va tenuta in considerazione in settori diversi, orientando obbligatoriamente l’azione dei poteri pubblici e dei privati.¹³ In questo processo, natura ed animali sono caratterizzate da un aspetto peculiare, che non è sempre proprio dei percorsi

¹¹ Cfr. ad esempio il “dialogo giudiziale” tra le Corti nelle sentenze: *Dudgeon v. United Kingdom* 7525/76 [1981] ECHR 5 (Corte di Strasburgo), *The National Coalition for Gay and Lesbian Equality v. The Minister of Justice* (CCT11/98) [1998] ZACC 15; 1999 (1) SA 6 (Corte costituzionale sudafricana), *Toonen v. Australia*, Communication n. 488/1992, U.N. Doc CCPR/C/50/D/488/1992 (1994); *Lawrence v. Texas*, 539 U.S. 558 (2003) (United Nations Human Rights Committee), *Bowers v. Hardwick*, 478 U.S. 186 (1986) (Corte suprema degli Stati Uniti d’America), *Navtej Singh Johar v. Union Of India Ministry Of Law And Justice Secretary*, 6 settembre 2018, 746 (Corte suprema Indiana).

¹² In argomento cfr. ad es. C. Casonato, *Il Principio di autodeterminazione. Una modellistica per inizio e fine vita*, in *Osservatorio AIC*, 1, 2022, p. 51 ss.

¹³ In argomento cfr. ad es. V. Pocar, *Oltre lo specismo: Scritti per i diritti degli animali*, Milano, 2020; F. Fontanarosa, *I diritti degli animali in prospettiva comparata*, in *DPCE online*, 1, 2021, p. 184; L. Miglietti, *In Spagna gli animali non sono più cose. Qualche osservazione sul caso di Tuco, il primo animale d’affezione riconosciuto come essere senziente ai sensi della legge 17/2021*, in *Rivista di Diritti Comparati*, 2, 2022, p. 585; L. Battaglia (a cura di), *Uomo, natura, animali. Per una bioetica della complessità*, Pavia 2016; P. Donadoni, *Tutela delle relazioni affettive e danno interspecifico nella giurisprudenza*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2, 2022 p. 511; A. Mannucci, M. Tallacchini, *Per un codice degli animali*, Milano, 2001. Cfr. inoltre i diversi contributi contenuti nei volumi: n. 1/2 del 2018 della rivista *Cultura e Diritti*; L. Scaffardi, V. Zeno-Zencovich, *Cibo e Diritto. Una prospettiva comparata, Atti del XXV colloquio biennale Associazione Italiana di Diritto Comparato, Parma 23-25 maggio 2019*, Roma, 2020 (vol. 1 e 2); S. Castignone, L. Lombardi Vallauri (a cura di), *La questione animale, Trattato di biodiritto* diretto da S. Rodotà, P. Zatti, Milano, 2012.

di “ingresso” nell’ambito giuridico: la collocazione anche ad un livello costituzionale, che caratterizza entrambi, spesso in previsioni comuni.¹⁴

Anche questo processo racconta qualcosa del contesto sociale in cui una rinnovata (o nuova) sensibilità guarda con più attenzione e rispetto a natura ed animali, trovando le proprie radici in principi diversi e tra loro concorrenti: la consapevolezza dell’importanza della protezione dell’ecosistema, il valore culturale e religioso della natura¹⁵, la difficoltà e la necessità di riuscire a trovare un bilanciamento tra le varie esigenze coinvolte, come ad esempio lo sfruttamento economico delle risorse naturali. Appare anche il legame con altri valori che stanno seguendo un percorso analogo, di *juridification* a livello costituzionale: su tutti, i diritti delle generazioni future che in molte riflessioni dottrinali e giurisprudenziali appaiono strettamente legati alla natura, intesa in senso lato.¹⁶ Si tutela l’ecosistema, poiché si acquisisce la consapevolezza che da esso dipende la sopravvivenza nostra e quella di chi deve ancora venire e si persegue una protezione giuridica dello stesso, per tutelare i soggetti presenti e quelli futuri.

¹⁴ Cfr. ad es. E. Imparato, *I diritti della Natura e la visione biocentrica tra l’Ecuador e la Bolivia*, in *DPCE online*, 2019, 4, p. 2455, che ricorda come il diritto all’ambiente non sia di ultima generazione, ma come siano le Costituzioni che lo recepiscono ad esserlo. Cfr. inoltre D. Amirante, *L’ambiente «preso sul serio». Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in *DPCE*, Speciale/2019, p. 1; M. Carducci, *Natura (diritti della)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, Milano, 2017, p. 486; G. Demuro, *I diritti della Natura*, in *Federalismi*, 6, 2022 (federalismi.it); S. Baldin, *I diritti della natura: i risvolti giuridici dell’etica ambiental exigente*, in *America Latina*, 6, 2014, p. 1 e i diversi contributi raccolti in S. Baldin, Moreno Zago (a cura di), *Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea*, Bologna, 2014. G. Gemma, *Costituzione e diritti degli animali*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2004, p. 615; P. Veronesi, *Gli animali nei recinti della Costituzione, delle leggi e della giurisprudenza*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2004, p. 618; R. Orrù, *Il vento dei “nuovi diritti” nel Grundgesetz tedesco ora soffia anche sugli animali?*, in *DPCE*, 3, 2002, p. 1140.

¹⁵ Cfr. ad es. J. Eisen, *Animals In The Constitutional State*, in *International Journal of Constitutional Law*, 15, 4, 2017, p. 909 ss., che evidenzia il legame tra concezioni religiose e tutela costituzionale degli animali.

¹⁶ Sul tema del rapporto con le generazioni future, cfr. ad es. Roberto D’Orazio, *La libertà di coscienza e il principio di eguaglianza alla prova delle «dottrine alimentari»*, in L. Scaffardi, V. Zeno-Zencovich (a cura di), *op. cit. supra* a nota 13, p. 61. Va ricordato come le generazioni future fossero presenti già nella Dichiarazione di Stoccolma del 1972, principio 1: «Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations. In this respect, policies promoting or perpetuating apartheid, racial segregation, discrimination, colonial and other forms of oppression and foreign domination stand condemned and must be eliminated» (United Nations Conference on the Human Environment, 5-16 June 1972, Stockholm, si può leggere in <https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972>). <https://www.ildirittodelleconomia.it/wp-content/uploads/2022/01/AttiPantaloneDEF.pdf> In argomento, cfr. anche F. Morganti, *L’elefante nella stanza. Considerazioni sparse sui diritti degli animali (e dei robot)*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2, 2022, p. 245 ed, *amplius*, A. D’Aloia, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, 2016, p. 342 e R. Bifulco, *Diritto e generazioni future*, Milano 2008.

Il legame tra natura ed animali nel processo di *juridification* è testimoniato anche dalle definizioni giuridiche in cui entrambi confluiscono. Il concetto di biodiversità, ad esempio, fa riferimento alla variabilità degli organismi viventi generalmente intesi¹⁷, così come in letteratura sono proposte definizioni ampie e comprensive dell'ambiente, come «equilibrio ecologico della biosfera e degli ecosistemi considerati».¹⁸

Proprio in riferimento a questi due elementi – il processo di *juridification* e l'adozione di definizioni comuni – emerge un altro aspetto trasversale, che si pone in termini simili in relazione ad entrambi. L'autonomia concettuale della loro protezione giuridica, infatti, è spesso posta in rapporto antagonista con la rilevanza del rapporto con l'essere umano, secondo traiettorie che sono oggetto di dibattito. Si confrontano così le visioni “ecocentrica” e quella “antropocentrica”, in cui natura ed animali non umani assumono rilevanza autonoma o mediata, in relazione alla persona umana. D'altro canto, la prospettiva “biocentrica”, se conferisce centralità all'ecosistema – la cui necessità di tutela è difficilmente posta in dubbio – presenta, a giudizio di alcuni, criticità quanto al bilanciamento tra protezione della natura e necessità e diritti dell'essere umano.¹⁹

Entrambe le posizioni sono presenti nel dibattito attuale e permangono, anche con riferimento agli animali, che il Trattato di Lisbona nel 2007 ha riconosciuto come esseri senzienti: una definizione giuridica ampiamente circolata e recepita in diversi testi normativi nazionali ed internazionali.²⁰ Nonostante la convergenza su tale definizione, anche in relazione al mondo animale si registra il dibattito sull'“antropocentrismo” che ne condizionerebbe la protezione giuridica.

La riforma del 2004, che ha introdotto il codice IX bis del codice penale italiano, ad esempio, è stata oggetto di critiche a partire dal titolo, che tutela il sentimento nei confronti degli animali. Si è ritenuto che tale riferimento rappresenterebbe una tutela mediata o indiretta, comunque scevra del

¹⁷ Sull'origine del termine “biodiversità” cfr. M.A. La Torre: «Il termine “biodiversità” non proviene dalla biologia, ma è stato adoperato per la prima volta al Congresso Usa nel 1986 e poi definito dall'*U.S. Office of Technological Assessment* con riferimento alla diversità e alla variabilità degli organismi viventi» (*La biodiversità come valore e come risorsa*, in S. Castignone, L. Lombardi Vallauri (a cura di), *op. cit. supra* a nota 13, p. 6).

¹⁸ Cfr. B. Caravita, *Diritto pubblico dell'ambiente*, Bologna, 2005, p.25. Sulla definizione dei termini di “ambiente ed “ecosistema da parte della Corte costituzionale, cfr. D. Amirante, *Profili di diritto costituzionale dell'ambiente*, in P. Dell'Anno, E. Picozza (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, Padova, 2012, p. 260.

¹⁹ Cfr. M.A. La Torre, *op. cit. supra*, a nota 15 che ricorda il dibattito in merito al «biocentrismo» nelle sue posizioni più estreme, può suscitare il «timore che la massimizzazione del benessere biotico possa condurre a un ridimensionamento, se non a una violazione, dei diritti umani» (*ivi*, p. 10).

²⁰ Cfr. l'art 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (versione consolidata) (in G.U. dell'Unione Europea C 306 del 26 ottobre 2012), che recita: «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

riconoscimento dell'autonoma considerazione di cui dovrebbero godere gli animali, in quanto esseri senzienti.²¹ La riforma è stata ritenuta inopportuna, da parte di alcuni, sia in merito alla menzione di «istanze emotive» nell'ambito penale, sia nella prospettiva sopraccitata ed insita nel riferimento antropocentrico contenuto nel titolo.²² Tuttavia, uno sguardo alla giurisprudenza penale in applicazione degli articoli ivi previsti, consente di vedere come essa sia centrata sulla sofferenza animale *tout court*: la visione antropocentrica attribuita al titolo non pare aver influito in modo negativo.²³

Diversi autori evidenziano la necessità e la possibilità del superamento di una logica antagonista tra le due visioni, favorendo piuttosto una concezione "olistica", che prenda atto della necessaria interconnessione di tutti gli attori coinvolti: natura, esseri umani ed animali non umani. In tale ottica, la pluralità di attori diventa non solo un dato di fatto, ma anche una prospettiva nella quale valorizzare l'elemento della relazione che, come vedremo, svolge un ruolo fondamentale nel dibattito giuridico relativo a questi argomenti.²⁴

Se si parla di relazione, tuttavia, è necessario comprendere come possano rapportarsi entità così diverse tra loro: gli esseri umani, sui quali sono generalmente parametrati diritti, doveri e libertà e, d'altro lato, gli esseri senzienti (animali non umani) e le entità inanimate (la natura).

A questo riguardo, emerge un'altra tematica che attraversa il rapporto tra diritto, natura ed animali non umani: la soggettivizzazione, alla quale sarà dedicato il prossimo paragrafo.

3. La protezione giuridica di natura ed animali, tra diritti e soggettivizzazione

²¹ Cfr. ad es. il dibattito riportato da F. Rescigno, *I diritti animali nella prospettiva contemporanea: l'antispesismo giuridico e la soggettività animale* Lucia Scaffardi, Vincenzo Zeno-zencovich (a cura di), *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, 1, Roma, 2020, p. 843.

²² C. Mazzuccato, ad esempio, afferma come «(...) fondare le norme morali su istanze emotive le rende non facilmente condivisibili e poco utili sul piano applicativo», *Bene giuridico e "questione sentimento" nella tutela penale della relazione uomo-animale. Ridisegnare i confini, ripensare le sanzioni*, in S. Castignone, L. Lombardi Vallauri (a cura di), *op. cit. supra* a nota 13, p. 8. Cfr. inoltre A. Valastro, *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 2006, p. 67.

²³ Cfr. ad es. la giurisprudenza citata in M. Ronco, B. Romano, *Codice Penale commentato on line* (ultima ed.).

²⁴ D. Amirante, ad esempio, in commento alla riforma della Costituzione tedesca del 1994, evidenzia la superazione di una concezione fondata sulla separazione tra uomo e natura, auspicando una «visione più matura del diritto ambientale», (in *Diritto Ambientale e Costituzione*, Milano, 2014, p. 31). Similmente, M.A. La Torre parla dell'ineludibile intreccio tra «protezione della natura e dell'umanità» e della possibilità di conciliare le diverse posizioni considerando uomo e ambiente secondo dinamiche di correlazione, tra loro non scindibili (*op. cit. supra* a nota 15, p.10). Sul rapporto tra costituzionalismo e necessità di bilanciamento tra le due prospettive, con particolare riferimento all'esperienza latino-americana, cfr. R. Tarchi, *Le "democrazie illiberali" nella prospettiva comparata: verso una nuova forma di stato? Alcune riflessioni di sintesi*, in *DPCE Online*, 3, 2020, p. 4182.

Natura ed animali non possono agire in giudizio per i propri diritti, di conseguenza gli ordinamenti giuridici devono individuare meccanismi e strumenti che consentano di attuarne la protezione. Anche da questo punto di vista appare un'ulteriore intersezione con i diritti delle generazioni future, che presentano la medesima problematica, necessitando di una rappresentazione, al fine di far valere la posizione giuridica di chi ancora non c'è.

La necessaria interconnessione tra natura ed esseri umani, quindi, appare non solo nell'ottica di una visione olistica, ma anche come necessità nell'ambito dell'individuazione concreta degli strumenti giuridici di protezione e della loro implementazione. Anche a questo proposito, però, appaiono opinioni divergenti, in particolare con riferimento alla possibilità ed all'opportunità della "soggettivizzazione" sia di elementi della natura, sia degli animali. Una breve rassegna di pronunce nell'ambito della giurisprudenza comparata può chiarire i contorni della problematica in oggetto.

In merito agli animali, emergono correnti dottrinali favorevoli all'estensione nei loro confronti della possibile titolarità di alcuni diritti fondamentali (e della conseguente possibilità di farli valere in giudizio). A questo proposito, sono state assunte diverse iniziative – che spaziano dalle campagne di sensibilizzazione sociale, alle attività di pressione politica, sino alle controversie giudiziarie – volte ad estendere agli animali diritti di carattere costituzionale. In merito, si può ricordare la recente iniziativa referendaria assunta dal gruppo d'opinione "*Sentience Politics*"²⁵ nel cantone svizzero di Basilea-città, denominata «*Basic Rights for Primates*» e volta ad introdurre nella Costituzione la previsione dei diritti dei primati non umani, alla vita e all'integrità fisica e mentale.²⁶ I ricorsi contro quest'iniziativa sono stati respinti rispettivamente dalla Corte costituzionale di Basilea (nel gennaio 2019) e dal Tribunale federale svizzero (nel settembre 2020) che non ravvisavano profili d'incostituzionalità, ritenendola pertinente alle competenze cantonali. Il referendum si teneva, con esito negativo, nel febbraio del 2022, con una partecipazione del 51% ed il voto favorevole del 25.5 % dei votanti.²⁷ L'ordinamento svizzero ha introdotto diverse norme a tutela degli animali non umani anche a livello costituzionale: l'art. 80 della Costituzione federale svizzera, in particolare, è intitolato alla "protezione degli animali", prevedendo un riparto di competenze tra federazione e cantoni.²⁸ Anche a livello legislativo si riscontrano norme simili, in

²⁵ Il sito dell'organizzazione si trova all'indirizzo <https://sentience.ch/en/>.

²⁶ L'iniziativa è riportata all'indirizzo <https://sentience.ch/en/initiatives/initiative-basic-rights-for-primates/>.

²⁷ Sulla vicenda cfr. Charlotte E. Blattner, *The Swiss Primate Case: How Courts Have Paved the Way for the First Direct Democratic Vote on Animal Rights*, in *Transnational Environmental Law*, 11, 1, Marzo 2022, p. 201 ss.

²⁸ Cfr. l'art. 80 della Costituzione svizzera: «La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali. Disciplina in particolare: a. la detenzione e la cura di animali; b. gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; c. l'utilizzazione di animali; d. l'importazione di animali e di prodotti animali; e. il commercio e il trasporto di animali; f. l'uccisione di animali. L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riserva alla Confederazione» (si può leggere nel sito <https://fedlex.data.admin.ch/>).

particolare la legge federale sulla protezione degli animali, il cui articolo 1 recita: «[s] copo della presente legge è di tutelare la dignità e il benessere degli animali».²⁹

Il riferimento alla dignità appare estremamente significativo: l'art. 120 della Costituzione svizzera riconosce la «dignità della creatura» con riferimento alle applicazioni dell'ingegneria genetica in ambito non umano.³⁰ La traduzione del concetto di «creatura», che appare nella versione italiana, ha suscitato un ampio dibattito, in particolare con riferimento al termine francese «*créature*», che avrebbe potuto includere non solo gli esseri senzienti, ma anche i vegetali. Ne è nato un confronto sullo “statuto” delle piante³¹, sfociato nell'adozione di termini diversi, per cui la versione tedesca «*Würde der Kreatur*» è diventata «*intégrité des organismes vivants*» in quella francese.³² La motivazione di tale scelta è riassunta in una considerazione di Sylvie Pouteau, ampiamente circolata in dottrina, che rilevava come il termine “*créature*” in lingua francese avrebbe evocato concezioni di difficile comprensione, come la “dignità della carota” («*Difficile de parler de dignité de la carotte pour un Français !*»).³³

Il concetto di dignità è spesso evocato quando si discute della titolarità di diritti da parte degli animali, confrontandosi con concetti molto complessi: dalle caratteristiche dell'essere vivente, alla rilevanza delle capacità cognitive, al significato stesso della senzienza. Dal punto di vista costituzionale comparato, è noto come la valenza del principio di dignità sia ampiamente dibattuta, spesso in relazione alla sua reale portata che, a fronte di un richiamo esteso da parte di testi e giurisprudenza costituzionali, rischierebbe di assumere le vesti di una “scatola vuota”.³⁴

Questa critica si può comprendere considerando l'utilizzo di tale concetto da parte delle Corti costituzionali, *ad adiuvandum*, quindi insieme ad altri diritti fondamentali sui quali si fondano poi le decisioni nel caso

²⁹ Legge federale *sulla protezione degli animali*, 16 dicembre 2005 (LPAn; RS 455).

³⁰ Cfr. l'art 120 della Costituzione svizzera: «Ingegneria genetica in ambito non umano. 1 L'essere umano e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell'ingegneria genetica. 2 La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. In tale ambito tiene conto della dignità della creatura nonché della sicurezza dell'essere umano, degli animali e dell'ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali» (si può leggere nel sito <https://fedlex.data.admin.ch/>).

³¹ Sulla vicenda cfr. C. Casonato, *Diritto costituzionale comparato e scienze della vita: paradigmi e connessioni*, in *DPCE online*, 2018, 1, p. 5. Sul dibattito in merito allo “statuto morale delle piante”, cfr. anche la pubblicazione della *Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH)*, *La dignité de la créature dans le règne végétal*, Berna, 2008.

³² Cfr. H. Baranzke, *Why should we make a difference? How dignity can work in animal ethics*, in *Bioethica Forum*, 5, 1, 2012, in particolare p. 5.

³³ Cfr. Sylvie Pouteau, *Le statut moral de la plante et de l'animal*, in <http://ifgene.org/2002français.htm>.

³⁴ Il dibattito sul tema è vasto, cfr. per tutti: C. McCrudden, *Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights*, in *The European Journal of International Law*, 19, 4, 2008, p. 655 ss.; P. Carozza, *Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights: A Reply*, in *European Journal of International Law*, 19, 2008, p. 931; C. Foster, *Human Dignity in Bioethics and Law*, Oxford, 2011, p. 58 ss.; T. Khaitan, *Dignity as an Expressive Norm: Neither Vacuous Nor a Panacea*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, 2011, p. 1 ss.

concreto. Negli ambiti eticamente controversi, in particolare, il richiamo della dignità a fondamento di tesi tra loro opposte – la dignità nel fine vita, ad esempio, assunta a sostegno di posizioni sia “*pro-choice*”, sia “*pro-life*” – confermerebbe la natura ondivaga e non dirimente di tale principio. Tuttavia, vi sono ambiti in cui la dignità appare assumere un ruolo molto più concreto e spesso determinante: la tutela del corpo inanimato, ad esempio, è tipicamente affidata al concetto di dignità, che funge da strumento di tutela a fronte di un soggetto che abbia cessato di esistere. In tale prospettiva, la dignità assume il ruolo di tutela non solo del sentimento di chi resta (la *pietas* verso i defunti), ma anche della «traccia di umanità» di chi non c’è più.³⁵

Similmente, la dignità svolge un ruolo concreto nell’ambito della tutela di chi non sia in grado di percepire la lesione dei propri diritti: in questo senso si può richiamare la giurisprudenza italiana in tema di ingiuria a carico di soggetti, la cui dignità è stata ritenuta lesa, pur in assenza della capacità di avere consapevolezza delle offese ricevute.³⁶ In questa prospettiva, si comprende il richiamo diffuso alla dignità con riferimento alla possibilità di estensione della titolarità di alcuni diritti fondamentali agli esseri senzienti, rispetto ai quali tale principio potrebbe fungere da “porta d’ingresso”.³⁷

Il dibattito in merito alla personalità giuridica degli animali è emerso anche a livello internazionale dove, ad esempio, si è auspicata l’estensione ad essi, oltre che agli esseri umani, del concetto di “vittima” da parte dell’*International Criminal Court*, come possibili vittime dei crimini giudicati in sede internazionale.³⁸

Un’altra organizzazione particolarmente attiva è lo “*Non Human Rights Project*” che ha promosso una serie di iniziative giudiziarie negli Stati Uniti d’America, per vedere estesi alcuni diritti costituzionali agli animali. Il sito dell’associazione accoglie i visitatori con una frase che ne rende chiari gli intenti: «*Humans are not the only animals entitled to recognition and protection of their fundamental rights*».³⁹

Tommy, Kiko, Hercules, Leo, Beulah, Karen, Minnie, Happy sono i nomi di alcuni dei loro «*clients*» (clienti): si tratta di scimpanzé ed elefanti, maschi e femmine, di varia provenienza geografica, alloggiati in luoghi diversi come zoo, *safari-park* o laboratori, talvolta esposti in circhi e fiere,

³⁵ Anche su questa tematica si registra un ampio dibattito, per tutti cfr. B. Edelman, *Morts à crédit*, in *Rec. Dalloz*, 2009, p. 2019; F. Mantovani, *I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero*, Padova, 1974, p. 340; F.D. Busnelli, *Per uno statuto del corpo umano inanimato*, in AA.VV., *Trattato di biodiritto*, Milano, 2011, I, p. 2143; R.F. Chadwick, *Corpses, recycling and therapeutic purposes*, in R. Lee, D. Morgan, *Death Rites*, London, 1996, p. 64. Sia inoltre consentito il riferimento a C. Piciocchi, *La dignità come rappresentazione giuridica della condizione umana*, Padova, 2013.

³⁶ Cfr. ad es. P. Cendon, *La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale*, Milano, 2008, p. 413 ed anche G. Lattanzi, E. Lupo, *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Milano, 2010, *passim*.

³⁷ L. Battaglia evoca il concetto di dignità, auspicando la costruzione di «un’etica per il mondo per il mondo vivente» secondo dinamiche inclusive (*Approccio delle capacità e bioetica animale*, in S. Castignone, L. Lombardi Vallauri (a cura di), *op. cit. supra* a nota 13, p. 86).

³⁸ In questo senso cfr. M. Lostal, *De-objectifying Animals: Could they Qualify as Victims before the International Criminal Court?*, in *Journal of International Criminal Justice*, 19, 3, 2021, p. 583 ss.

³⁹ Cfr. il sito del Progetto <https://www.nonhumanrights.org/>.

alcuni in compagnia, altri in solitudine.⁴⁰ Le richieste avanzate dall'organizzazione "Non Human Rights Project" consistono in *habeas corpus petitions* fondate sul riconoscimento della *legal personhood* in capo agli animali rappresentati e della conseguente estensione dei diritti fondamentali, in particolare la *bodily liberty*, che si sostanzia spesso nella richiesta di trasferimento in strutture (generalmente denominati "sanctuary": *elephant sanctuary* e *chimpanzee sanctuary*), ritenute più adatte alle loro caratteristiche etologiche.

Ogni caso presenta caratteristiche a sé stanti, che dipendono dall'adeguatezza del luogo in cui si trovano gli animali, al trattamento più o meno consono alle loro necessità, al rispetto della normativa di riferimento, sino a giungere ad elementi più specifici quali ad esempio la condizione di solitudine e l'assunta sofferenza dell'animale stesso. I provvedimenti giudiziari adottati in relazione a questi casi sono numerosi, includendo diversi rimedi d'urgenza e svariate pronunce, e comprendono considerazioni diverse in relazione alle menzionate peculiarità di ogni singola vicenda. Al di là dei tratti specifici, tuttavia, è possibile svolgere alcune considerazioni relative ad elementi ricorrenti nelle diverse controversie.

Innanzitutto, gli animali considerati sono grandi mammiferi (elefanti) o grandi scimmie (scimpanzé), le cui abilità cognitive sono prese in considerazione, spesso in comparazione a quelle dell'essere umano («*human-like capabilities*»⁴¹), con le quali si evidenzia la prossimità.

Difficilmente si potrebbero ipotizzare azioni giudiziarie volte ad attribuire la titolarità di diritti fondamentali ad animali a livello di sviluppo minore, come lombrichi o zanzare, ad esempio, la cui protezione potrebbe piuttosto collocarsi nell'ambito più ampio dell'ecosistema. Il livello di sviluppo, da questo punto di vista, assume rilevanza in relazione alla tutela giuridica che diventa più intensa, quanto più l'animale si "avvicini" all'essere umano. Se si guarda ad esempio alla normativa in tema di sperimentazione animale a livello europeo (direttiva n. 63 del 2010)⁴², si evince chiaramente questo principio, poiché le norme riguardano animali vertebrati vivi non umani e cefalopodi (quindi non gli insetti, ad esempio), oltre a prevedere l'obbligo di utilizzo prioritario di animali con la minore capacità di provare dolore, angoscia sofferenza o danno prolungato.⁴³ Nella stessa normativa, si

⁴⁰ *Ivi*.

⁴¹ In questo senso, cfr. il parere degli esperti in relazione agli scimpanzé Tommy e Kiko nel caso *In re the Nonhuman Rights Project, on behalf of Tommy, v. Patrick C. Lavery et al.*, 152 A.D.3d 73, 54 N.Y.S.3d 392 (N.Y. App. Div. 2017).

⁴² Cfr. la Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, *sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici* (in *OJ L* 276, 20.10.2010, p. 33-79). *Amplius*, in argomento, cfr. Franca Meola, *La tutela degli animali da sperimentazione nel contesto europeo*, in *DPCE*, 2, 2019, p. 365 ed i contributi raccolti in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto* n. 2/2021 rivista.biodiritto.org/ojs (a cura di A D'Aloia, C. Picocchi); L. Chieffi, *La sperimentazione animale tra aperture europee e restrizioni statali: una nuova puntata del tormentato rapporto tra scienza e diritto*, in *Nomos*, 1, 2012 (<https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/>).

⁴³ Cfr. l'art. 1, relativo all'ambito di applicazione della direttiva: «(...) La presente direttiva si applica ai seguenti animali: a) animali vertebrati vivi non umani, tra cui: i) forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente; e ii) forme fetali di mammiferi a partire dall'ultimo terzo del loro normale sviluppo; b) cefalopodi vivi». Cfr. inoltre il considerando n. 13 della stessa direttiva: «La scelta dei metodi e delle specie da

circondano di garanzie particolarmente stringenti i primati, «[v]ista la loro prossimità genetica con l'essere umano e le loro competenze sociali altamente sviluppate».⁴⁴

L'estensione di alcuni diritti costituzionali a scimpanzé, gorilla, orangotanghi e bonobo è stata supportata anche dall'organizzazione denominata "Progetto grandi scimmie" ("*Great Apes Project*") e recepita in ambito giuridico proprio nel campo della sperimentazione animale, con la scelta da parte di alcuni Paesi di proibire ogni sperimentazione su queste specie, che non sia a vantaggio delle stesse.⁴⁵ Anche in questo caso è chiara la rilevanza del grado di sviluppo degli animali e della loro prossimità all'essere umano.

In questa prospettiva, è altrettanto chiara la rilevanza del formante scientifico, sia in relazione all'individuazione delle caratteristiche e capacità degli animali non umani, sia in riferimento ai casi specifici, per valutare l'adeguatezza delle condizioni di alloggiamento e trattamento: il parere degli esperti è stato di fondamentale importanza in ognuna delle cause proposte dal *Non-Human Rights Project*. Anche l'affermazione della necessità della tutela e del rispetto degli animali coinvolti non è mai messa in dubbio dalle Corti che si sono pronunciate, indipendentemente dall'esito del caso specifico, che è generalmente nel senso della negazione della titolarità dei diritti in capo agli animali rappresentati in giudizio.

Le argomentazioni avanzate dai ricorrenti si fondano sulla forza espansiva dei diritti, che storicamente ha visto l'inclusione di soggetti ulteriori nell'ambito della protezione costituzionale: donne, bambini e schiavi sono gli esempi generalmente proposti. Tuttavia, le Corti rilevano come il riconoscimento dei diritti si associ all'assunzione di responsabilità: un aspetto che gli animali non umani non sono evidentemente in grado di

utilizzare ha conseguenze dirette sul numero di animali utilizzati e sul loro benessere. È opportuno pertanto che la scelta dei metodi assicuri la selezione del metodo in grado di fornire i risultati più soddisfacenti causando il minor dolore, sofferenza o angoscia possibile. I metodi selezionati dovrebbero usare il minor numero possibile di animali per fornire risultati affidabili e ricorrere all'uso di specie con la minore capacità di provare dolore, angoscia, sofferenza o danno prolungato, che siano ottimali per l'estrapolazione nelle specie bersaglio» (*ivi*).

⁴⁴ *Ivi*, considerando n. 17: «In considerazione dello stato attuale delle conoscenze scientifiche, l'uso di primati non umani nelle procedure scientifiche è ancora necessario nella ricerca biomedica. Vista la loro prossimità genetica con l'essere umano e le loro competenze sociali altamente sviluppate, l'uso di primati non umani nelle procedure scientifiche solleva specifici problemi etici e pratici in termini di soddisfacimento delle loro esigenze comportamentali, ambientali e sociali in ambiente di laboratorio. Inoltre, l'uso di primati non umani è un tema molto sentito dall'opinione pubblica. Pertanto, l'uso di primati non umani dovrebbe essere autorizzato unicamente in settori biomedici fondamentali per gli esseri umani per i quali non sono ancora disponibili altri metodi alternativi di sostituzione. Il loro uso dovrebbe essere autorizzato solo ai fini della ricerca di base, della conservazione delle rispettive specie di primati non umani o quando i lavori, compreso lo xenotrapianto, sono svolti in relazione ad affezioni umane potenzialmente letali o in relazione a casi che abbiano un sensibile impatto sulla vita quotidiana della persona, ossia affezioni debilitanti».

⁴⁵ Cfr. il sito del progetto <https://www.projeto-gap.org.br/en/>. La lista dei Paesi che hanno previsto limitazioni in riferimento alla sperimentazione con grandi scimmie è riportata invece nel sito del progetto *R&R (Release & Restitution)* all'indirizzo <https://www.releasechimps.org/laws/international-bans>.

garantire.⁴⁶ Quest'argomentazione è utilizzata dai giudici anche per escludere la rilevanza di un altro parallelismo avanzato nei ricorsi proposti: quello tra animali non umani e persone giuridiche, poiché queste ultime possono essere titolari di diritti, senza prescindere dall'assunzione di responsabilità.⁴⁷

D'altro canto, la giurisprudenza ha evidenziato anche come l'attribuzione della titolarità di diritti agli animali non umani potrebbe condurre a conseguenze complesse da gestire; nella parole dell'*Appellate division* della *Supreme Court* di New York: «a judicial determination that nonhuman animals are legal “persons” would “lead to a labyrinth of questions that common-law processes are ill-equipped to answer (...)».⁴⁸

Le corti appaiono consapevoli del possibile impatto delle proprie pronunce, al di là dei casi specifici considerati, ad esempio con riferimento all'ambito della zootecnia o della ricerca scientifica; sullo sfondo, inoltre, appaiono le perplessità quanto all'utilizzo del formante giurisprudenziale, in luogo di quello legislativo.⁴⁹ Da questo punto di vista, l'intervento parlamentare apparirebbe più adatto ad affrontare tale tematica attraverso norme puntuali, volte ad attuare un bilanciamento tra esigenze ed interessi coinvolti. La stessa scelta dell'estensione di diritti fondamentali in capo ad alcuni animali (ad es. primati) e non ad altri (ad es. bovini o suini) richiederebbe un confronto non solo di carattere scientifico ma anche politico, più consono ad una sede legislativa, che all'ambito giudiziario.

La consapevolezza del possibile impatto delle decisioni giudiziali relative all'attribuzione di diritti in capo agli animali non umani, alla luce della necessità di trovare un bilanciamento tra esigenze contrapposte (orientandosi nel «labyrinth of questions» sopra citato), è emersa a diverse latitudini, ad esempio con riferimento ad un'altra sentenza ampiamente commentata, relativa alla soggettività giuridica non di animali, ma di due fiumi indiani: Gange e Yamuna.

⁴⁶ Paragoni simili emergono in dottrina, anche con riferimento a persone che necessitano di rappresentanza per agire in giudizio. A questo proposito cfr. ad es. R. L. Cupp, *Cognitively Impaired Humans, Intelligent Animals, and Legal Personhood*, in *Fla. L. Rev.*, 69, p. 465. La Corte di cassazione italiana ha inoltre affermato come gli animali (nella fattispecie un cane trasportato in macchina) richiedano «(...) la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore (Cassazione, sentenza del 5 giugno 2007, n. 21805). La pronuncia non riguardava, in ogni caso, l'attribuzione di diritti, ma si riferiva allo standard di cura previsto nei confronti degli animali non umani.

⁴⁷ Cfr. ad esempio le considerazioni svolte dalla New York Court of Appeals, nell'azione promossa nell'interesse dell'elefante Happy: «As these courts have aptly observed, legal personhood is often connected with the capacity, not just to benefit from the provision of legal rights, but also to assume legal duties and social responsibilities (...). Unlike the human species, which has the capacity to accept social responsibilities and legal duties, nonhuman animals cannot neither individually nor collectively—be held legally accountable or required to fulfill obligations imposed by law» (*Nonhuman Rights Project, Inc. v. Breheny*, 2022 N.Y. Slip Op. 3859 (N.Y. 2022)).

⁴⁸ *Ivi*: la *Court of Appeals* richiama le parole dell'*Appellate Division* (che si è pronunciata sulla medesima controversia): «The Appellate Division also cautioned that a judicial determination that nonhuman animals are legal “persons” would “lead to a labyrinth of questions that common-law processes are ill-equipped to answer,” noting that “the decisions of whether and how to integrate other species into legal constructs designed for humans is a matter better suited to the legislative process».

⁴⁹ *Ibidem*.

Nel 2017, la High Court dello Stato dell'Uttarakhand aveva riconosciuto la qualifica di essere vivente a questi due fiumi. In una precedente pronuncia del dicembre 2016, la medesima Corte aveva accolto il ricorso contro alcune attività minerarie dannose per l'ecosistema fluviale, ordinando al governo centrale di istituire un organismo ("Management Board") entro tre mesi, a tutela del fiume stesso.⁵⁰ La mancata istituzione di tale organismo conduceva alla seconda vertenza, che si concludeva con la sentenza del 20 marzo 2017, in cui la High Court dichiarava i fiumi Gange e Yamuna "legal persons/living persons".⁵¹ Contro tale decisione, veniva proposto appello presso la Corte Suprema, che non condivideva questa definizione, evidenziando la complessità di gestione delle possibili conseguenze e proponendo come esempio una possibile richiesta di risarcimento danni a seguito di esondazione.⁵²

La complessità della gestione del fiume Gange appare chiaramente considerando i vari territori attraversati, la rilevanza religiosa e culturale e, non meno importante, l'importanza economica che esso riveste per molte persone. La necessità e l'urgenza di trovare strumenti giuridici atti a preservarlo sono evidenti, anche considerando il livello di inquinamento, riconosciuto come allarmante.

I fiumi sono spesso al centro di azioni volte a riconoscerne la personalità giuridica, al fine di garantirne la tutela.⁵³

⁵⁰ Cfr. la sentenza della High Court di Uttarakhand, *Mohd. Salim v. State of Uttarakhand and other*, del 5 dicembre 2016, Writ Petition n. 126 del 2014 (si può leggere all'indirizzo https://elaw.org/system/files/attachments/publicresource/in_Salim_decision_dec2016.pdf?ga=2.93076254.2059424702.1573720212-2103727208.1570435362).

⁵¹ Cfr. la sentenza della High Court di Uttarakhand, *Mohd. Salim v. State of Uttarakhand and others*, del 20 marzo 2017, Writ Petition n.126 del 2014 (si può leggere all'indirizzo https://elaw.org/system/files/attachments/publicresource/in_Salim_riverpersonhood_2017.pdf?ga=2.93076254.2059424702.1573720212-2103727208.1570435362). La medesima corte dopo pochi giorni emanava un'altra sentenza in cui riconosceva la personalità giuridica a due ghiacciai, Gangotri e Yamunotri. Cfr. *Lalit Miglani vs State Of Uttarakhand And Others*, del 30 marzo 2017, writ petition n. 140 del 2015: «We, by invoking our parens patriae jurisdiction, declare the Glaciers including Gangotri & Yamunotri, rivers, streams, rivulets, lakes, air, meadows, dales, jungles, forests wetlands, grasslands, springs and waterfalls, legal entity/ legal person/juristic person/judicial person/ moral person/artificial person having the status of a legal person, with all corresponding rights, duties and liabilities of a living person, in order to preserve and conserve them. They are also accorded the rights akin to fundamental rights/ legal rights» (si può leggere all'indirizzo <https://indiankanoon.org/doc/92201770/https://indiankanoon.org/doc/92201770/>). In commento ad entrambe le sentenze cfr. E. O'Donnell, Erin, *At the intersection of the sacred and the legal: rights for nature in Uttarakhand, India*, in *Journal of Environmental Law*, 30, 1, 2018, p. 135 ss.

⁵² L'intera vicenda giudiziaria è riassunta nel sito https://naturaljustice.org/wp-content/uploads/2020/07/Environmental-Court-Case-Series_Ganges-Case-Summary_Natural-Justice-2020.pdf.

⁵³ Cfr. C. Iorns Magallanes, *From Rights to Responsibilities using Legal Personhood and Guardianship for River*, in B. Martin, L. Te Aho, M. Humphries-Kil (eds), *ResponsAbility: Law and Governance for Living Well with the Earth*, London, 2019, p. 216, che sottolinea la necessità di disitnguere tali ipotesi dai "diritti della natura": «Interestingly, commentators have labelled these examples as adopting a 'Rights of Nature' approach. Legal personality may well become part of a Rights of Nature toolbox, but it is not synonymous with rights of nature. Indeed, where legal personality has been adopted, it

Il caso più richiamato in dottrina, riguarda il fiume neozelandese Whanganui, la cui personalità giuridica è stata riconosciuta a seguito di un accordo (*Whanganui River Deed of Settlement* firmato il 5 agosto del 2014⁵⁴), sfociato in un atto legislativo, adottato il 20 marzo del 2017: *Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act* 2017.⁵⁵ La legge ha alla sue spalle una vertenza storica di lunga durata: a partire dal trattato di Waitangi del 1840 e proseguendo in un percorso di controversie e richieste in merito all'utilizzo delle acque del fiume, durato più di un secolo. Le richieste delle comunità Maori (Whanganui Iwi) di essere "custodi" del fiume nascevano sia dal ruolo concreto che esso svolge per la loro sopravvivenza, sia da motivazioni di carattere culturale (il suo valore ancestrale). Entrambe le istanze confluiscono nella legge, che prevede una serie di strumenti volti ad implementare i principi ivi riconosciuti. In particolare: il riconoscimento della personalità giuridica del fiume, mirato a garantire la possibilità di stare in giudizio (*legal standing*) ed anche l'istituzione di un organismo (*Te Pou Tupua*) i cui componenti sono nominati rispettivamente dalla Corona e dalla comunità Maori, che dovranno agire nell'interesse dell'ecosistema fluviale, secondo una lista di principi.⁵⁶

Simili considerazioni sono state svolte in relazione al *Te Urewera Act* del 2014, riguardante un parco nazionale, che include diverse risorse naturali (alberi, laghi, fiumi, ecc.), anch'esse importanti per alcune comunità (*Tuhoe*). Il meccanismo di tutela adottato è analogo: si attribuisce personalità giuridica alla risorsa naturale (*Te Urewera*), prevedendo contestualmente organismi misti, che consentano l'implementazione della relativa protezione.⁵⁷

Questo tipo di regolamentazione appare incentrata su un contesto giuridico che accoglie forme di tutela non focalizzate sulla proprietà, ma su valori culturali, garantiti attraverso l'istituzionalizzazione di strumenti, di

has occasionally been framed not as a matter of rights but of responsibility. This chapter surveys a range of examples whereby rivers have been given legal personality or similar rights, seemingly in an effort to uphold human responsibility to better protect them from degradation». In argomento, cfr. R. Louvin, *L'attribuzione di personalità giuridica ai corpi idrici naturali*, in *DPCE*, 3, 2017, p. 623.

⁵⁴ *Whanganui River Deed of Settlement Ruruku Whakatupua - Te Mana o Te Awa Tupua*, 5 agosto 2014 (tutti i documenti relativi si possono reperire all'indirizzo <https://www.govt.nz/browse/history-culture-and-heritage/treaty-settlements/find-a-treaty-settlement/whanganui-iwi/whanganui-iwi-whanganui-river-deed-of-settlement-documents/>).

⁵⁵ *Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act* (2017 n. 7) (si può leggere all'indirizzo <https://www.legislation.govt.nz/act/public/2017/0007/latest/whole.html>).

⁵⁶ Cfr. M. Kramm, *When a River Becomes a Person*, in *Journal of Human Development and Capabilities*, 21, 4, 2020, p. 307 ss.; C. Rodgers, *A new approach to protecting ecosystems: The Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017*, in *Environmental Law Review*, 19, 4, 2017, p. 266.

⁵⁷ *Te Urewera Act*, 27 luglio 2014 (n. 51) (si può leggere all'indirizzo <https://www.legislation.govt.nz/act/public/2014/0051/latest/whole.html>). In merito, cfr. C.J. Iorns Magallanes, *Nature as an Ancestor: Two Examples of Legal Personality for Nature in New Zealand*, in *Vertigo* [Online], *Hors-série*, 22 settembre 2015.

sedi di dialogo e di responsabilità condivise: un *background* interculturale che non sempre si riscontra negli ordinamenti.

Va inoltre ricordato come anche la prima applicazione della riforma costituzionale della Costituzione ecuadoregna, che ha introdotto la tutela della Madre Terra (*Pachamama*)⁵⁸ abbia riguardato un fiume, il Vilcabamba, messo a rischio dalla costruzione di una strada. Il tribunale penale della Corte Provinciale di Loja, con una sentenza del marzo 2011, affermava la prevalenza dei diritti costituzionali della natura, aprendo la strada ad una serie di pronunce anche della Corte costituzionale, che hanno poi proseguito nella stessa direzione.⁵⁹

Similmente, la Corte costituzionale colombiana, nel novembre del 2016 accoglieva un ricorso a favore del fiume Atrato, a seguito dell'espletamento di attività di estrazione mineraria condotte in modo da mettere a rischio l'ecosistema ed anche la salute delle persone.⁶⁰ La Corte richiama i diritti

⁵⁸ Cfr. M. Berros, *Defending Rivers: Vilcabamba in the South of Ecuador*, in *RCC Perspectives*, 2017: «In 2008, Ecuadorians amended their constitution and, in the Seventh Chapter, Pachamama (Mother Earth) was recognized as a legal entity. In a similar sense, the 2009 Constitution of Bolivia (as well as two national regulations in 2010 and in 2012) was amended to recognize the rights of Mother Earth. In both cases, the idea of *buen vivir* or “good living”—living in harmony with Nature as its own entity (a simplified definition), epitomized by both the quichua expression *sumak kawsay*, and the aymara term *suma qamaña*—was presented as a larger and alternative proposal to global capitalism. The environmental aspect of this proposal is connected with the understanding that Nature is itself a subject, concurrent with the heterogeneous indigenous worldviews present in the Andean region». Cfr. inoltre S. Baldin, *I diritti della natura nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia*, in *Visioni LatinoAmericane*, 10, 2014, p. 25; S. Bagni, *Il sumak kawsay: da cosmovisione indigena a principio costituzionale in Ecuador*, in S. Baldin, M. Zago (a cura di), *op. cit. supra* a nota 14, p. 73.

⁵⁹ *Richard Frederick Wheeler y Eleanor Geer Huddle c/ Gobierno Provincial de Loja*, juicio 11121-2011-0010 (30 marzo 2011) (si può leggere all'indirizzo <https://www.elaw.org/content/juicio%2011121-2011-0010>). In commento cfr. D. Shelton, *Nature as a legal person*, in *Vertigo, Hors-série*, 22 settembre 2015: «*Wheeler c. Director de la Procuraduría General Del Estado de Loja* was the first case in history to vindicate the Ecuadoran constitutional provisions. The lawsuit was filed against the local government in the southern region of Vilcabamba in March 2011, who were responsible for a road expansion project that dumped debris into the Rio Vilcabamba, narrowing its width and doubling the speed of its flow. The project was also done without an environmental impact assessment or consent of the local residents. Two residents brought the action alleging violations of the Rights of Nature. The court held against the local government, stating that the rights of nature prevail over other constitutional rights if they are in conflict with each other, setting an important precedent. The court also held that the defendant bears the burden of proof to show there is no damage. Unfortunately, compliance with the ruling and mandated reparations has been slow to arrive».

⁶⁰ Cfr. la sentenza della Corte costituzionale colombiana, T-622/16, del 10 novembre 2016 (si può leggere all'indirizzo <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-622-16.htm>). In commento cfr. L.F. Guzmán Jiménez, *Análisis de efectividad de la sentencia T-622/16 ¿Sentencia estructural-dialógica?*, in *Rev. IUS*, 16, 49, 2022, p. 213 ss. e M. Del Pilar García Pachón, L. Hinestroza Cuesta, *El Reconocimiento de Los Recursos Naturales Como Sujetos de Derechos: Análisis Crítico Sobre Los Fundamentos y Efectividad de La Sentencia Del Río Atrato*, in M. Del Pilar García Pachón (ed.), *Reconocimiento de La Naturaleza y de Sus Componentes Como Sujetos de Derechos*, 2020, Bogotá, p. 21 ss.

bioculturali come premessa della relazione di profonda unità e interdipendenza, che lega «naturaleza» e «especie humana» e dalla quale discende come conseguenza una nuova configurazione sociale e giuridica, che include la considerazione della natura come soggetto di diritto («un nuevo entendimiento socio-jurídico en el que la naturaleza y su entorno deben ser tomados en serio y con plenitud de derechos. Esto es, como sujetos de derechos»). Ancora una volta si evoca il concetto di relazione, che individua soggetti tra loro connessi in un dialogo necessario, che implica mutamenti di paradigma in diversi settori: sociale, giuridico, culturale.⁶¹

La dottrina sembra convergere sulla preferibilità di interventi legislativi mirati, che prevedano l'istituzione di organismi partecipativi di gestione condivisa delle risorse naturali, sul modello neozelandese, piuttosto che favorire l'ampliamento dello *standing* ad animali e beni naturali.⁶²

In particolare, si evidenzia la funzionalità di questi strumenti anche in relazione al significato culturale ed identitario dei beni tutelati, con particolare riferimento ad alcune minoranze.⁶³

⁶¹ Sui casi citati cfr. S. Bagni, *Le voci (non del tutto inascoltate) della Natura nella recente giurisprudenza colombiana e Indiana*, in *DPCE online*, 4, 2018, p. 989.

⁶² Cfr. ad es. C. Iorns Magallanes, *op. cit. supra*, a nota 50, p. 233: «The next key aspect of difference between the examples is the method of ensuring that responsibility is upheld. Ecuador and the United States have left it to the courts to enforce rights of nature, even while there are stated duties to uphold them, as in the Ecuador Constitution. In contrast, the New Zealand, Indian and Colombian examples all required the creation of a guardian in order to look after the interests of the river, including overseeing any necessary clean-up. Such guardianship is designed to ensure that all activities affecting the river are monitored, and at all stages the interests of the river are upheld by a body appointed to do just that. It doesn't leave the protection of these interests to the chance that a person might want to take a role as guardian on behalf of the river, such as by asserting standing in court. It requires the exercise of this role at all times and allows it to be exercised in other fora, not solely courts».

⁶³ Cfr. ad es. S. Sudipta, *Of Holy Rivers and Human Rights: Protecting the Ganges by Law*, in *Yale University Press Blog*, 25 aprile 2019: «In 2016, Colombia's Constitutional Court held that the Atrato River Basin had rights to "protection, conservation, maintenance, and restoration". In 2017, the New Zealand adopted the Whanganui River Claims Settlement Bill, which gave the river and its surrounding ecosystem legal personhood and enjoined the government along with the local Maori people to uphold its "health and wellbeing." The problem in India, however, is a problem of an entirely different scale and magnitude. The Ganges brings water to more than five hundred million people across northern India. Rights to such a resource are after all independent of whether the river is deemed sacred by the majority of the population or not. Millions of farmers, boaters and fishers hold traditional or customary rights along the river and its banks, as do residents of thousands of towns and villages whose groundwater has reached unprecedented levels of contamination because of overuse and the unchecked proliferation of tube wells. While India is a Hindu-majority country, there are many millions of non-Hindus who also stand to suffer a loss of their environment and health. Public interest lawyers and environmental activists fear that civic bodies appointed as custodians of the river might not represent the interests of other religious communities in India that include historically underprivileged Dalits and the lower-castes. Some of their members are by tradition indispensable to caste-Hindu funerary rites and disposal of the remains of cremated bodies into the sacred waters of the Ganges. Environmental activists in India are also wondering how to calculate in this instance the human cost of the depletion of biodiversity and the imminent destruction of the unique habitats of the gharial—fish-eating Gangetic crocodile, or the blind Gangetic dolphin» (si può

La valenza religiosa e culturale del rapporto tradizionalmente stabilito con la natura, nei casi sinora prospettati, ha contribuito in modo sostanziale alla tutela giuridica della stessa, ma questo non avviene quando le pratiche culturali siano lesive della natura o del benessere animale. Il prossimo paragrafo sarà dedicato a questo argomento.

4. Istanze culturali v. natura: chi prevale?

Il significato culturale e/o religioso di alcune pratiche non funge solo da possibile fondamento di una tutela dei beni naturali, come visto in particolare nel caso neozelandese, ma può anche entrare in conflitto con essi.⁶⁴ In generale, il rapporto con le tradizioni culturali può assumere una valenza complessa ed ambivalente in relazione alle minoranze, per cui le limitazioni poste a pratiche tradizionali a tutela di ambiente e animali potrebbero prestarsi a strumentalizzazioni. Questo tipo di critica, ad esempio, è rivolta al caso delle limitazioni poste alla macellazione rituale, *halal* o *kosher*, che, in nome del benessere animale, possono sottendere motivazioni discriminatorie nei confronti degli aderenti al credo musulmano o ebraico.⁶⁵

Va poi ricordato come non solo le minoranze possano essere portatrici di tradizioni ed istanze culturali, che possono porsi in conflitto, ad esempio, con la tutela giuridica degli animali. Il caso probabilmente più noto è dato dalla *corrida*, che alcune leggi (adottate rispettivamente in Catalunya e nelle Isole Baleari) avevano tentato di limitare, scontrandosi sia con le pronunce contrarie del *Tribunal constitucional* (rispettivamente nel 2014 e 2016), sia con la definizione di tale pratica come patrimonio culturale spagnolo, dichiarata con legge n. 18 del 2013.⁶⁶

leggere in <https://yalebooks.yale.edu/2019/04/25/of-holy-rivers-and-human-rights-protecting-the-ganges-by-law/>).

⁶⁴ Su alcune pratiche culturali in contrasto con la tutela dell'ambiente ed il ruolo del *National Green Tribunal* in India, cfr. D. Amirante, *Giustizia ambientale e green judges nel diritto comparato: il caso del National Green Tribunal of India*, in *DPCE online*, 4, 2018, p. 955.

⁶⁵ In argomento cfr. E. Stradella, *Ebraismo e cibo: un binomio antico e nuove tendenze alla prova del multiculturalismo*, in L. Scaffardi, V. Zeno-Zencovich (a cura di), *op. cit. supra* a nota 13, p. 133. Cfr. inoltre M.P. Viviani Schlein, *Laicità e neutralità religiosa in Svizzera a livello federale e cantonale*, in *DPCE*, Speciale/2019, p. 799, L. Fabiano, *Benessere degli animali, libertà religiosa e mercato: la macellazione rituale nella giurisprudenza europea e comparata*, in *BioLaw Journal - Rivista di Biodiritto*, 2, 2021, p. 113.

⁶⁶ Cfr. la *Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural*, in *BOE*, n. 272, del 13 novembre 2013, p. 90737 ss., il cui preambolo recita: «La Tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles, en cuanto actividad enraizada en nuestra historia y en nuestro acervo cultural común, como así lo demuestran las partidas de Alfonso X el Sabio, que ya en el siglo XIII contemplaban y regulaban esta materia». Sull'intera vicenda, cfr. F.E. Grisostolo, *La tauromachia come arena di scontro sulle competenze nell'Estado autonómico. A prima lettura della sentenza del Tribunal Constitucional n. 177/2016*, in *DPCE on line*, 1, 2017, p. 155 e Id., *La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale: recenti tendenze in area europea*, in *DPCE on line*, 3, 2018, p. 723; C. Guerrero Picó, *Il Tribunale costituzionale dichiara parzialmente illegittima la disciplina della corrida nelle Isole Baleari*, (pubblicato nell'ambito dell'Area di Diritto Comparato del Servizio Studi della Corte costituzionale,

Un caso simile, ma con esiti differenti, riguarda alcune pratiche indiane relative ai tori, come la corsa con carri trainati da questi animali, o lo *Jallikattu*: una tradizione propria di alcuni territori – in particolare gli Stati Tamil Nadu e Maharashtra –, in cui una folla di persone tenta di prendere controllo dell'animale, afferrandolo. La pratica in sé è contestata, anche in ragione delle modalità con cui è condotta, ritenute in contrasto con il benessere degli animali: un elemento che avrà rilevanza giuridica, prevalendo sul richiamo alla rilevanza culturale e tradizionale della stessa.

La Corte suprema indiana si è pronunciata in senso sfavorevole a queste pratiche nel 2014, con una sentenza di particolare interesse, poiché ha individuato la titolarità di diritti in capo agli animali coinvolti. Le norme di protezione degli animali, secondo la Corte, non si limitano ad attribuire doveri in capo alle persone, ma anche corrispondenti diritti in capo agli animali stessi.⁶⁷ Gli uni e gli altri vanno posti in un bilanciamento che, nel caso di specie, pende a favore della tutela dei tori, anche alla luce dell'assenza di effettive necessità umane nell'esercizio di tali pratiche, che sono volte ad uno scopo ritenuto di mero intrattenimento.⁶⁸

Nelle parole della Corte: «Every species has a right to life and security, subject to the law of the land, which includes depriving its life, out of human necessity. Article 21 of the Constitution, while safeguarding the rights of humans, protects life and the word “life” has been given an expanded definition and any disturbance from the basic environment which includes all forms of life, including animal life, which are necessary for human life, fall within the meaning of Article 21 of the Constitution».⁶⁹

Anche il Tribunale supremo federale brasiliano è stato chiamato in diverse occasioni, a pronunciarsi contro alcune pratiche tradizionali contrarie al benessere animale, come la *farra do boi* (una pratica condotta da

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/pubblicazioni/dac5/dac_spagna_baleari.pdf), S.M. Gaias, *Allà toro! La corrida in Catalogna alla luce della sentenza del Tribunal Constitucional n. 177/2016*, in *Diritto e storia*, 15, 2017 (www.dirittoestoria.it).

⁶⁷ Cfr. la sentenza *Animal Welfare Board Of India v. A. Nagaraja and Others* del 7 maggio 2014, 2014 (7) SCC 547 (si può leggere all'indirizzo <https://indiankanoon.org/doc/88304811/>). In commento cfr. V. Pepe, *La personalità animale tra nuovi diritti e antiche tradizioni: esperienze di diritto comparato*, in *Percorsi costituzionali*, 2, 2019, p. 628 ss.

⁶⁸ Nelle parole della Corte: «As already indicated, an enlightened society, of late, condemned slavery, racism, castism, sexism etc. through constitutional amendments, laws etc. but, though late, through PCA Act, Parliament has recognized the rights of animals, of course, without not sacrificing the interest of human beings under the Doctrine of necessity, like experiments on animals for the purpose of advancement by new discovery of physiological knowledge or of knowledge which will be useful for saving or for prolonging life or alleviating suffering or for combating any disease, whether of human beings, animals or plants and also destruction of animals for food under Section 11(3) of the PCA Act. Legislature through Section 28 also saved the manner of killing of animals in the manner prescribed by religions, those are, in our view, reasonable restrictions on the rights enjoyed by the animals under Section 3 read with Section 11. (...) We have, however, lot of avoidable non-essential human activities like Bullock-cart race, Jallikattu etc. Bulls, thinking that they have only instrumental value are intentionally used though avoidable, ignoring welfare of the Bulls solely for human pleasure. Such avoidable human activities violate rights guaranteed to them under Sections 3 and 11 of PCA Act».

⁶⁹ *Ivi*.

200 anni nel periodo di Quaresima, che culmina con l'uccisione violenta di bovini⁷⁰), il combattimento tra galli⁷¹ e la *vaquejada*, una sorta di rodeo ritenuto particolarmente violento, che era stato qualificato come attività di valore culturale con legge dallo Stato di Cearà, poi dichiarata incostituzionale nel 2016.⁷²

Anche in questo caso è difficile trarre conclusioni che prescindano dalle peculiarità di ogni singola vicenda, si può però individuare un percorso simile, in cui si è pronti ad accettare che alcune tradizioni possano cambiare, quando si pongano in conflitto con il benessere animale e siano al contempo prive di un fondamento di utilità effettiva.

5. Prime conclusioni: la protezione di natura ed animali non umani come "soglia di umanità"

Nel 2017 il tribunale di Mendoza, in Argentina, si è pronunciato sulla scimpanzé Cecilia, dichiarandola «sujeto de derecho no humano», come tale titolare di *habeas corpus*, prevedendone il trasferimento dallo zoo in cui era alloggiata ad una struttura ritenuta più idonea.⁷³ La protezione dell'animale è stata inserita in una nozione ampia di ambiente, collegata all'art 41 della

⁷⁰ Cfr. la sentenza del *Supremo Tribunal Federal*, 3 giugno 1997, *Recurso Extraordinário* n. 153.531-8/SC, che si è pronunciata contro questa pratica. Sulle difficoltà d'implementazione di questa decisione cfr. ad es. L. Frota Pestana de Aguiar, *Farra do boi, olhos vazados da Justiça: 24 anos desrespeitando o STF*, 4 maggio 2021, in *Consultor, Jurídico*, (<https://www.conjur.com.br/2021-mai-04/lucia-frota-farra-boi-olhos-vazados-justica>).

⁷¹ Cfr. le due pronunce del *Supremo Tribunal Federal* n. 1856, *Briga de Galos, Lei Fluminense* n. 2.895/98, 2011 e (in <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20626753/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-1856-rj-stf/inteiro-teor-110025586?ref=juris-tabs>) e n. 2.514, *lei n. 11.366 do Estado de Santa Catarina*, 2005 (in <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266833>; in commento cfr. N.S. Kohler, *A inconstitucionalidade da "Rinha do Galo" sob o aspecto da vedação de tratamento cruel aos animais e o conflito aparente com a proteção à cultura*, pubblicato il 15 febbraio 2019 in <https://jus.com.br/>).

⁷² Cfr. la decisione del *Tribunal Supremo Federal*, *ação direta de inconstitucionalidade*, STF n. 24,165/2016; in commento cfr. J.A. Neto, *Borrowing Justification for Proportionality*, Switzerland, 2018, p. 172 e J. Eisel, *op. cit. supra*, a nota 13: «At the time of the Brazilian Supreme Federal Court's decision, the *farra do boi* cultural festival had been celebrated in the coastal regions of Santa Catarina for over 200 years in conjunction with the observance of Lent. The festival's defenders unsuccessfully argued that the festival ought to be permitted as a constitutionally protected "cultural manifestation." In a more recent judgment, the Brazilian Supreme Federal Court ruled unconstitutional legislation enabling the *vaquejada*, a bull toppling contest popular in northeastern Brazil. Defenders of the *vaquejada* have suggested that the practice, which is culturally significant in a region populated by "overlooked" minorities, has been singled out for harsher treatment than rodeo events which are just as cruel, but more popular in "wealthier and more powerful regions"».

⁷³ Cfr. la sentenza del Tercer Juzgado de Garantías del Poder Judicial de Mendoza, 3 novembre 2016 (Expte. No P-72.254/15): «Declarar a la chimpanzé Cecilia, actualmente alojada en el zoológico de la Provincia de Mendoza, sujeto de derecho no humano» (punto 2 delle conclusioni). La sentenza si può leggere all'indirizzo <http://files.harmonywithnatureun.org/uploads/upload947.pdf>.

Costituzione argentina che include, nelle parole della Corte: il patrimonio naturale, i valori culturali e la qualità della vita sociale («una noción amplia de “ambiente”, que incluye, junto al patrimonio natural, los valores culturales y la calidad de la vida social»).⁷⁴ La protezione dell’ecosistema, in tale prospettiva, guarda alle generazioni future ed al legame spirituale della comunità umana con l’ambiente.⁷⁵

In un passaggio di questa sentenza, in particolare, emerge come la tutela degli animali e dell’ecosistema abbia valore, anche in relazione all’identità della società che se ne prende cura:

«Si atendemos a su bienestar no será Cecilia quien estará en deuda con nosotros sino nosotros quienes deberemos agradecerle la oportunidad de crecer como colectividad y de sentirnos un poco más humanos».⁷⁶

Un concetto non dissimile emerge dalla sentenza indiana sopra citata, relativa alle pratiche tradizionali con i tori, in cui la Corte suprema ha fornito una definizione del concetto di “humanism”, contenuto nell’art. 51 della Costituzione, tra i doveri dei cittadini indiani, alla luce della legge sulla protezione degli animali.⁷⁷

Nelle parole della Corte: «Article 51A(h) says that it shall be the duty of every citizen to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. Particular emphasis has been to the expression “humanism” which has a number of meanings, but increasingly designates as an inclusive sensibility for our species. Humanism also means, understand benevolence, compassion, mercy etc. Citizens should, therefore, develop a spirit of compassion and humanism which is reflected in the Preamble of PCA Act as well as in Sections 3 and 11 of the Act. To look after the welfare and well-being of the animals and the duty to prevent the infliction of pain or suffering on animals highlights the principles of humanism in Article

⁷⁴ Cfr. l’art. 41 della Costituzione argentina: «Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos» (disponibile all’indirizzo <http://www.saij.gob.ar/legislacion/constitucion-nacional-1994.htm>).

⁷⁵ Cfr. la sentenza cit. *supra* a nota 70: «El lazo espiritual que vincula a una comunidad con los elementos de su patrimonio no depende de la proximidad física sino de la intensidad con la que la relación sea vivida y fortalecida a lo largo del tiempo, con independencia de la condición dominial del elemento o de la jurisdicción a la que él quede sometido. Así pues, Cecilia podrá seguir siendo integrante de “nuestro” patrimonio ambiental si nosotros, como colectividad, así nos lo proponemos».

⁷⁶ *Ivi*.

⁷⁷ Cfr. l’art. 51A della Costituzione indiana: «51A. Fundamental duties —It shall be the duty of every citizen of India— (...) (g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures; (h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform» (si può leggere all’indirizzo <https://legislative.gov.in/sites/default/files/COI.pdf>).

51A(h). Both Articles 51A(g) and (h) have to be read into the PCA Act, especially into Section 3 and Section 11 of the PCA Act and be applied and enforced».

In queste frasi si racchiude – a giudizio di chi scrive – una *ratio* importante della protezione giuridica degli animali e dell'ecosistema, che riguarda il concetto di umanità forse più di ogni altro valore coinvolto. Si è detto all'inizio di questo contributo che la dignità svolge un ruolo sostanziale in riferimento agli ambiti in cui sia difficile individuare un soggetto d'imputazione dei diritti. La tutela dei defunti è esemplare a questo riguardo poiché, come evidenziato, essa consente di tutelare la "traccia di umanità" della persona che non c'è più. In questo senso se ne comprende l'evocazione con riferimento a natura ed animali, per i quali l'imputazione di diritti, come visto, è un'operazione complessa.

La dignità, tuttavia, rileva anche ad un livello più profondo, poiché gli ambiti in cui essa è evocata riguardano una "soglia di umanità" sotto la quale l'essere umano finisce per non riconoscere più sé stesso. Vi sono ambiti in cui essa emerge come valore da perseguire, per garantire che comportamenti contro il senso stesso di umanità non vengano perpetrati: abissi in cui si rischia di perdere il senso della nostra identità di persone.

Si uccide il nemico in guerra, ma bisogna dargli degna sepoltura, poiché nel rispetto dei defunti risiede il senso di umanità, la soglia sotto la quale l'essere umano non riconosce più sé stesso. I concetti che orbitano nell'alveo della dignità possono essere ricondotti a questo principio: la tutela delle persone più fragili, dei detenuti, la garanzia di condizioni di vita minime (la casa, l'accesso a cibo ed acqua pulita, ad esempio). Sono tutti concetti ambivalenti, in cui si tutelano al contempo i destinatari dei diritti ma, attraverso il riconoscimento della loro dignità, anche un senso di umanità, una sorta di DNA collettivo che serve per definirci.⁷⁸

La protezione giuridica di animali e natura sembra coinvolgere valori simili: entrambi sono garantiti perché si ritiene che vi siano motivazioni etiche e giuridiche per farlo, anche molto concrete, come la stessa sopravvivenza collettiva, che si lega inevitabilmente ai diritti delle generazioni future. Tuttavia, si tutelano entrambi anche per non legittimare comportamenti in relazione ai quali risulterebbe difficile riconoscere il senso stesso di umanità. Il rapporto con gli animali, in particolare, sembra rappresentare un banco di prova, pur con tutte le difficoltà di trovare un bilanciamento tra esigenze (talvolta irrimediabilmente) contrapposte.

Sorge allora il dubbio, che una delle tematiche al centro degli argomenti sin qui trattati, sia proprio questa: il senso di umanità, che si definisce anche nella capacità di rapportarsi a ciò che ci circonda, con un senso di rispetto.

La previsione dei diritti della natura e degli animali a livello costituzionale pone inevitabilmente la questione della ricerca di meccanismi, volti alla loro protezione ed implementazione. Interrogarsi sulla possibile imputazione di diritti in capo ad un fiume o ad uno scimpanzé significa in

⁷⁸ Sul legame tra dignità e relazione nella Corte costituzionale ecuadoregna, cfr. E. Imparato, *op. cit. supra*, a nota 12, (p. 2576) e, sul ruolo della dignità in relazione alla tutela degli animali, cfr. A. Valastro, *La tutela penale degli animali: problemi e prospettive*, in S. Castignone, L. Lombardi Vallauri (a cura di), *op. cit. supra* a nota 13, p. 635.

primo luogo interrogarsi su ciò che distingue questi due potenziali “soggetti” dagli esseri umani e, quindi, in che cosa consista la definizione dell’umanità stessa.

Queste riflessioni sono comuni a diversi ambiti di attualità, che si trovano all’intersezione tra diritto, scienza e società.

Sempre più spesso i giuristi (ma non solo) sono chiamati a rispondere ad una domanda preliminare a qualsiasi considerazione: di che cosa si tratta?

Nel 2021 nei laboratori della *Monash University* di Melbourne e del *Southwestern Medical Center* dell’Università del Texas sono stati creati i primi blastoidi: simili ad embrioni, ma senza l’utilizzo di gameti. Di che cosa si tratta?⁷⁹

Ancora: gli esperimenti che mettono in contatto cellule neuronali umani con i robot come influiscono sui senzenza ed umanità? Di che cosa si tratta?⁸⁰

Gli esempi a questo riguardo sono molti, specie se si considerino frontiere e prospettive aperte degli avanzamenti scientifici.

Ciò che qui importa sottolineare è come spesso nella risposta alla domanda “di che cosa si tratta?” ci troviamo costretti a definire i tratti essenziali del concetto di umanità, che emerge in tutta la sua complessità nel rapporto con ciò che è altro da sé.

Un robot non è un essere umano, così come non lo è un animale non umano, ma chiarire quali siano i tratti distintivi tra gli uni e gli altri non è semplice.

Da questo punto di vista, la soggettivizzazione giuridica della natura sembra porre meno problematiche rispetto a quella degli animali.

Potrebbe apparire un paradosso, poiché appare più semplice e logico definire la soggettività di un essere senziente, rispetto ad un fiume; ma del fiume è chiara l’alterità rispetto all’essere umano, così come lo è quella di una persona giuridica. La soggettivizzazione della natura implica una costruzione sia giuridica, sia culturale, che prescinde dalla senzenza e stabilisce uno strumento che consente di rapportarsi ad essa. Il caso degli animali non umani, invece, rappresenta una terra di confine più impervia, poiché la soggettivizzazione si confronta spesso con elementi di comunanza con gli esseri umani: aspetti di genetica o comportamentali, che gli esperti mettono in rilievo, spesso a sostegno dell’opportunità dell’estensione della titolarità di diritti costituzionali. Ci si può chiedere, tuttavia, se, da un lato tale imputazione risulti necessaria, dal momento che in ogni caso gli animali non umani non possono prescindere da una rappresentazione che consenta loro di stare in giudizio.⁸¹ D’altro lato, se il fondamento della protezione giuridica si fonda sul concetto di relazione, ci si potrebbe chiedere se essa non presupponga il riconoscimento ed il mantenimento di un’alterità, che

⁷⁹ Cfr. Yu, L., Wei, Y., Duan, J. *et al.*, *Blastocyst-like structures generated from human pluripotent stem cells*, in *Nature*, 591, p. 620 ss., 2021; Liu, X., Tan, J.P., Schröder, J. *et al.*, *Modelling human blastocysts by reprogramming fibroblasts into iBlastoids*, in *Nature*, 591, p. 627 ss., 2021.

⁸⁰ Cfr. ad es. <https://www.nature.com/articles/532135a>

⁸¹ Una posizione non dissimile è stata espressa in A. Somma, *Lo status di animale tra antropocentrismo e retorica animalista. Le esperienze tedesca e austriaca*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1996, p. 209.

appare centrale nella dimensione identitaria di entrambi, esseri umani e animali non umani, e nella possibilità stessa di potersi rapportare gli uni agli altri.

L'interconnessione richiamata più volte nell'ambito della giurisprudenza comparata è cosa diversa dall'identificazione, e sembra presupporre il mantenimento di identità distinte, che potrebbe rivelarsi più utile alla tutela degli animali non umani, rispetto al riconoscimento di personalità giuridica.⁸²

L'alterità, a ben vedere, serve anche a noi, per capire in che cosa gli animali si differenzino dall'essere umano, senza che tali considerazioni vadano a discapito della tutela degli stessi che, come detto, appare come valore giuridico ad intensità crescente.

Guardando natura ed animali possiamo esplorare la natura umana: è di noi che stiamo parlando, anche in termini giuridici, tutelando soglie di umanità che si definiscono, anche nella capacità di dialogare e proteggere ciò che è altro da noi.

⁸² Sulla valorizzazione del concetto di alterità nel rapporto con gli animali non umani, cfr. C. Mazzucato, *op. cit. supra* a nota 22, p. 700.